

**Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica –
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6042 del 14/03/2014**

Contributo di solidarietà ex art. 9 bis del d.l. n. 103 del 1991, conv. in legge n. 166 del 1991 -
Illegittimità costituzionale - Modifiche di cui all'art. 1, comma 194, legge n. 662 del 1996 -
Mancata considerazione da parte del giudice di merito - Violazione dell'art. 113, comma primo,
cod. proc. civ. - Sussistenza.

In applicazione del principio "iura novit curia", il giudice deve procedere alla ricostruzione completa della normativa applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, tenendo conto delle pronunce della Corte costituzionale e delle norme di cui le parti chiedono l'applicazione. Ne consegue che viola l'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., la sentenza di appello che non abbia dato atto, in materia di contributo di solidarietà, della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9 bis, comma 1, primo periodo, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in legge 1° giugno 1991, n. 166 e non abbia tenuto conto, nonostante il richiamo effettuato da una delle parti, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6042 del 14/03/2014